




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



**Disposizioni concernenti l'adozione di una  
disciplina temporanea per la sperimentazione  
dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**

**A.C. 1084**

n. 298

14 maggio 2024



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

TEL. 06 6760-3403 - ✉ [st\\_attprod@camera.it](mailto:st_attprod@camera.it) - ✎ [@CD\\_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Dipartimento Trasporti

Tel. 066760-2614 ✉ [st\\_trasporti@camera.it](mailto:st_trasporti@camera.it) - ✎ [@CD\\_trasporti](https://www.instagram.com/CD_trasporti)

Progetti di legge n. 298

La documentazione dei Servizi e degli Uffici della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0124.docx

## INDICE

Introduzione .....	1
Articolo 1 ( <i>Oggetto, finalità e definizione</i> ).....	3
Articolo 2 ( <i>Sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale</i> ).....	6



## Introduzione

La **proposta di legge Centemero e altri** ([A.C. 1084](#)) è tesa a creare e a disciplinare uno **spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo** (c.d. *sandbox*) per soggetti che utilizzano sistemi di **intelligenza artificiale (IA)**.

A tal fine, la proposta offre anche una **definizione** di “intelligenza artificiale”, facendovi rientrare i *software sviluppati con tecniche di apprendimento automatico* che, a seguito della definizione di obiettivi, possono generare prodotti (previsioni, raccomandazioni, testi immagini, eccetera) capaci di influenzare l’ambiente in cui agiscono.

Sebbene sia stata presentata l’11 aprile 2023, la proposta di legge viene calendarizzata solo nel **maggio 2024** e, dunque, si pone in oggettiva continuità con **due filoni** di attività normativa e parlamentare.

Il primo è il c.d. **AI Act dell’Unione europea**, vale a dire la proposta di regolamento della Commissione COM (2021) 206 *final*, la quale è stata approvata in prima lettura dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024. A tal riguardo, la stessa relazione illustrativa pone la proposta in relazione a questo atto unionale.

La presentazione della proposta di regolamento da parte della Commissione europea rispondeva all’obiettivo di garantire migliori condizioni per lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale e rappresentare **un modello globale** per la sua regolamentazione in altre giurisdizioni, promuovendo in tal modo – a livello mondiale – l’approccio europeo. Allo stesso tempo, l’intelligenza artificiale può essere fonte di **diversi rischi**, a esempio per la salute, la sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali. Alcuni modelli particolarmente potenti di IA, il cui utilizzo è assai diffuso, possono comportare addirittura **rischi sistemici**.

Le Commissioni IX Trasporti e telecomunicazioni e la X Attività produttive, nella scorsa – XVIII – legislatura, hanno esaminato la proposta di regolamento, esprimendo le proprie valutazioni in esito alla seduta del 13 aprile 2022 (qui il [parere approvato](#)), cui la Commissione europea ha dato riscontro il 12 ottobre 2022).

Per ulteriori ragguagli sulla proposta normativa europea si rimanda al [tema](#) dell’attività parlamentare sull’Intelligenza artificiale, che qui viene citato. V. inoltre [qui il testo approvato](#) dal Parlamento europeo.

Il secondo filone parlamentare è costituito dall'intensa **attività conoscitiva** svolta – in questa legislatura – da vari organi della Camera dei deputati e precisamente:

- il **Comitato di vigilanza sulla documentazione**, costituito all'interno dell'**Ufficio di Presidenza della Camera**, che ha presentato il **proprio Rapporto** il 14 febbraio 2024;
- la **Commissione X** Attività produttive, commercio e turismo, la quale ha svolto un'indagine conoscitiva, approvando il relativo **documento conclusivo** nella seduta del 24 aprile 2024;
- la **Commissione XI** Lavoro pubblico e privato, la quale ha, a sua volta, avviato un'indagine conoscitiva sugli aspetti di propria competenza il 26 ottobre 2023.

La proposta di legge Centemero e altri (A.C. 1084) si compone di due articoli, di seguito analizzati.

## Articolo 1 (Oggetto, finalità e definizione)

L'art. 1, comprensivo di due commi, indica:

- al **comma 1**, la **finalità** propria del progetto di legge, ossia creare uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo (c.d. *sandbox*) per i soggetti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale;
- al **comma 2**, la **nozione di IA**. In particolare, rientrano in tale nozione i **software sviluppati con tecniche di apprendimento automatico** che, a seguito della definizione di obiettivi, possono generare *output* (previsioni, raccomandazioni) capaci di influenzare l'ambiente in cui agiscono.

L'articolo in commento detta le finalità del progetto di legge, ossia la creazione di uno spazio di sperimentazione normativa temporaneo per attività ove si fa uso di sistemi di intelligenza artificiale, denominato in terminologia tecnica "**sandbox normativo**".

Tale strumento è volto a **sviluppare, sperimentare e collaudare tecnologie innovative per un periodo limitato di tempo**, con lo scopo di promuovere l'innovazione da parte delle imprese coinvolte e, più in generale, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la sua adozione.

Al riguardo, vale la pena rammentare che il **considerando 25** del citato *AI Act* reca un riferimento espresso alle *sandbox* in ambito nazionale, tanto che: "il presente regolamento dovrebbe sostenere l'innovazione, rispettare la libertà della scienza e non dovrebbe pregiudicare le attività di ricerca e sviluppo. [...] Per quanto riguarda le attività di **ricerca, prova e sviluppo orientate ai prodotti relative ai sistemi o modelli di IA**, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero nemmeno applicarsi prima che tali sistemi e modelli siano messi in servizio o immessi sul mercato. Tale esclusione non pregiudica l'obbligo di conformarsi al presente regolamento qualora un sistema di IA, che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia immesso sul mercato o messo in servizio in conseguenza di tale attività di ricerca e sviluppo, così come **non pregiudica l'applicazione delle disposizioni sugli spazi di sperimentazione normativa e sulle prove in condizioni reali**. Inoltre, fatta salva l'esclusione riguardo ai sistemi di IA specificamente sviluppati e messi in servizio solo a scopo di ricerca e sviluppo in ambito scientifico, qualsiasi altro sistema di IA che possa essere utilizzato per lo svolgimento di qualsiasi attività di ricerca e sviluppo dovrebbe rimanere soggetto alle disposizioni del presente regolamento [...]".

Tali principi sono sviluppati anche nei **considerando da 138 a 143**. In questo ambito, l'articolo 3, n. 55 del regolamento definisce lo spazio di

sperimentazione normativa per l'IA come un “**quadro controllato istituito da un'autorità competente** che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA la possibilità di **sviluppare, addestrare, convalidare e provare**, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare”.

Conseguentemente, l'articolo 57 del regolamento prevede – tra l'altro – che gli “Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti **istituiscano almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello nazionale**, che sia operativo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

Inoltre, il **comma 2** enuncia una definizione puntuale di “sistemi di intelligenza artificiale” rilevanti per la normativa in materia, da intendersi come *software* sviluppati con tecniche di apprendimento automatico, di programmazione induttiva e deduttiva, di analisi di tipo statistico, idonei a generare *output*. Questi ultimi devono sostanziarsi in contenuti di vario genere, ovvero previsioni, raccomandazioni e decisioni atte ad influenzare l'ambiente con cui interagiscono.

Al proposito, merita osservare che l'esperienza induce a usare l'espressione al plurale (“**intelligenze artificiali**” o “**sistemi d'intelligenza artificiale**”), poiché si tratta di una vasta gamma di prodotti e modelli (v. il citato [Rapporto](#) del Comitato di vigilanza sulla documentazione, pag. 22 e 57).

**GLOSSARIO TEMI RELATIVI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE**


**ALGORITMO**  
Successione **ordinata e finita di passi o istruzioni**, che porta, in un tempo finito, alla risoluzione di uno specifico problema o classe di problemi. Un algoritmo può essere convertito in **software** ed essere eseguito su un computer. Gli **algoritmi deterministici** producono sempre lo stesso risultato a fronte dei medesimi dati di partenza (input). Gli **algoritmi non deterministici**, invece, producono risultati non definiti in modo univoco, che possono essere diversi, tra una esecuzione e l'altra, anche a partire da input identici.

**INTELLIGENZA ARTIFICIALE**  
Scienza che studia come costruire **macchine intelligenti**, ovvero capaci di eseguire compiti, mostrando di avere o di emulare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività.

**MACHINE LEARNING (APPRENDIMENTO AUTOMATICO)**  
Branca dell'IA che si occupa dello sviluppo di sistemi in grado di **apprendere da esempi**, ottimizzando il modello utilizzato per rappresentare il contesto in cui si trovano ad operare, e migliorare le proprie performance con l'esperienza.

**INTELLIGENZA ARTIFICIALE PREDITTIVA**  
Soluzione di IA che, a partire da dati storici di un particolare fenomeno, apprende a individuare un modello in grado di descrivere gli schemi e tendenze ricorrenti, utilizzabile per **fare previsioni per il futuro**, basate su dati nuovi e attuali.





\*Scheda predisposta con il contributo del Servizio Informatica della Camera dei deputati

## **Articolo 2** *(Sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)*

L'**articolo 2** si compone di otto commi e reca norme per la **sperimentazione** dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in **taluni settori** – quali industriale e manifatturiero, educativo, agroalimentare, culturale e turistico, sanitario, ambientale, infrastrutturale e delle reti, bancario, finanziario e assicurativo, amministrativo, urbanistico, sicurezza nazionale, informatico – demandando ad **uno o più regolamenti** le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione. Si prevede inoltre l'istituzione di un **Comitato permanente** per l'intelligenza artificiale, incaricato di individuare gli obiettivi, definire i programmi e agire per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Nello specifico, l'**articolo 2**, ai **commi da 1 a 6**, reca norme per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale **pressoché identiche** – salvo che per taluni aspetti relativi al procedimento di adozione della normativa secondaria cui demanda – all'**articolo 4, commi 1-6**, della **proposta di legge AS 1066**, Basso e altri, al momento all'esame in sede redigente del Senato presso l'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Più precisamente, l'**articolo 2, comma 1**, demanda – per le finalità di cui all'articolo 1, quali la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale (c.d. *sandbox*) e temporaneo per sistemi che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale – al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più **regolamenti** volti a definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

I regolamenti sono adottati sentiti l'**Agenzia per l'Italia digitale (AGID)**, il **Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)** e l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)**.

La previsione in esame contiene un generico riferimento a “regolamenti” da adottarsi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Si osserva che la disciplina dei regolamenti governativi è contenuta pressoché integralmente nell'articolo 17 della legge n. 400/1988. *Si valuti quindi una più precisa riconduzione a questa cornice normativa dei regolamenti indicati nel comma 1 qui in esame.*

A questo proposito si rileva che la proposta di legge AS 1066, Basso e altri, all'esame in sede redigente del Senato, dispone che sia il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti l'AGID, il GPDP, l'AGCM, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adotti uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988 al fine di definire le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione.

Ai sensi del **comma 1**, i **settori nei quali opera la sperimentazione** sono i seguenti:

- a) industriale e manifatturiero;
- b) educativo;
- c) agroalimentare;
- d) culturale e turistico;
- e) sanitario;
- f) ambientale, infrastrutturale e delle reti;
- g) bancario, finanziario e assicurativo;
- h) amministrativo;
- i) urbanistico;
- l) della sicurezza nazionale;
- m) informatico.

Il **comma 2** indica il periodo massimo di durata delle sperimentazioni in **diciotto mesi**, prorogabili fino ad un massimo di **ulteriori dodici mesi**.

Si specifica, inoltre, che l'emanazione delle normative regolamentari dovrà essere conforme al **principio di proporzionalità** di derivazione euro unitaria.

Il principio di proporzionalità – unitamente a quello di sussidiarietà – è sancito quale regola generale dell'azione legislativa e amministrativa dell'Unione nell'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea (TUE). L'articolo 1, in particolare, dispone che ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 TUE, che la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, e che l'esercizio delle competenze unionali si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

*Essendo il principio di proporzionalità il parametro vincolante per l'esercizio delle competenze di attribuzione dell'Unione europea, il richiamo a questo principio contenuto nella norma qui in esame potrebbe essere opportunamente chiarito alla luce del fatto che, in sede UE, proprio in virtù delle competenze unionali, è in via di approvazione definitiva la citata proposta di **regolamento** che fornisce un **quadro giuridico vincolante** in materia di **intelligenza artificiale** (AI Act). Si valuti in particolare l'opportunità di prevedere che la disciplina di cui ai regolamenti indicati nel*

*comma 1 sia conforme al quadro giuridico europeo in materia di intelligenza artificiale.*

Il comma 2 dispone, altresì, che la sperimentazione, per i soggetti che intendono svolgere le attività ivi comprese, si sostanzia in:

- a) requisiti patrimoniali ridotti;
- b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- c) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
- d) definizione di perimetri e limiti di operatività.

Il **comma 3** demanda ai regolamenti cui al comma 1 la definizione dei suddetti elementi costitutivi della sperimentazione. In particolare si prevede che, nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscano o individuino i criteri per determinare:

- a) i **requisiti di ammissione** alla sperimentazione, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione e i casi in cui è ammessa la proroga della sperimentazione stessa;
- b) i **requisiti patrimoniali**;
- c) gli **adempimenti semplificati** e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- d) i **perimetri di operatività**;
- e) gli **obblighi informativi**;
- f) i **tempi per il rilascio delle autorizzazioni**;
- g) i **requisiti di professionalità** degli esponenti aziendali;
- h) i **profili di governo societario** e di gestione del rischio;
- i) le **forme societarie ammissibili anche in deroga** alle forme societarie previste dal Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia (**TUB**) (D.lgs. n. 58/1998), e dal **Testo unico** delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria e creditizia (D.lgs. n. 58/1998) e dal **Codice delle assicurazioni private** (D.lgs. n. 209/2005);
- l) le eventuali **garanzie finanziarie**;
- m) il **regime applicabile al termine** della sperimentazione.

*Si valuti l'opportunità di meglio chiarire la portata della lettera m), dalla quale sembrerebbe intendersi che la normativa secondaria (i regolamenti di cui al comma 1) debba fissare anche la disciplina "a regime", al termine cioè della fase di sperimentazione.*

Il **comma 4**, primo periodo, dispone che le misure di cui ai commi 2 e 3 possano essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici.

Le misure di cui sopra hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati.

Il secondo periodo specifica che l'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 1.

Si osserva che la locuzione "relativo periodo" parrebbe riferirsi al periodo massimo di durata delle sperimentazioni, fissato dal comma 2 in diciotto mesi, prorogabili fino a dodici.

*Si valuti l'opportunità di fornire dei criteri per l'individuazione, da parte dei regolamenti di cui al comma 1, degli "altri casi" in cui l'operatività delle misure può terminare.*

Il **comma 5** disciplina i rapporti tra la sperimentazione e le attività riservate e si articola in sei periodi.

Il primo periodo dispone, in particolare, che la sperimentazione **non comporta il rilascio di autorizzazioni** per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa.

*Si valuti l'opportunità di fornire una definizione di "attività riservate", o di operare un rimando normativo a tal fine.*

Il **secondo periodo** prevede che lo **svolgimento** – nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione – di attività che rientrano nella nozione di **servizi e attività di investimento** non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non **richiede** il rilascio di **autorizzazioni** ove sia prevista una durata massima di sei mesi. Nei casi in cui sia concessa una **proroga** funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima, il termine della sperimentazione può avere una durata maggiore di sei mesi, che in ogni caso non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi.

*Posto il carattere speciale della disposizione qui in commento, si valuti l'opportunità, relativamente alla durata della sperimentazione delle attività riservate, di meglio specificare la durata della citata proroga, al fine di coordinare la disposizione con il precedente comma 2.*

Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, cui fa cenno il secondo periodo del comma 5, è disciplinato dal **terzo periodo** dello stesso comma 5.

Tale periodo dispone che – nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 1 e delle finalità del periodo di sperimentazione – l'**AGID**, il **GPDP** e l'**AGCM**, nell'ambito delle rispettive competenze e delle materie a essi attribuite, adottino i **provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione** delle attività di cui al comma 1 e ogni altra iniziativa a essi propedeutica.

Il **quarto periodo** del comma 5 dispone che i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i **limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione** con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività.

*La norma in esame appare conferire ad un atto di natura amministrativa (i provvedimenti di ammissione) la definizione di regole di ordine generale a presidio della sperimentazione per i servizi di investimento, che andrebbero meglio ricondotti all'attività normativa secondaria di cui al comma 1. In tali termini, si valuti l'opportunità di rimandare la definizione di tali regole ai regolamenti di cui al comma 1.*

Il **quinto e sesto periodo** del comma 5 dispongono che le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'**AGID**, del **GPDP** e dell'**AGCM** relative alla sperimentazione sono coperti dal **segreto d'ufficio** anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

Si ricorda che il **segreto d'ufficio** è previsto dall'articolo 15 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato di cui al d.p.R. 3/1957, a norma del quale l'impiegato pubblico non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. In sede processuale il segreto d'ufficio è disciplinato dall'articolo 201 c.p.p. (al quale rinvia, per il processo civile, l'articolo 249 c.p.c. sulla facoltà di astensione dei testimoni), a norma del quale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e

gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

Il **comma 6** impone all'AGID, al GPDP e all'AGCM di redigere annualmente una **relazione** sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, per quanto di propria competenza. In particolare, devono **riportare quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione normativa**, segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la promozione dell'innovazione nei settori di cui al comma 1.

*Si osserva che la disposizione, per come formulata, non chiarisce se la relazione ivi prevista sia redatta congiuntamente dalle suddette Autorità, o invece sia redatta per quanto di competenza da ciascuna di esse. Non sono inoltre indicate le forme di pubblicità di tale relazione.*

Il **comma 7** contempla l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, descrivendone compiti, composizione e modalità di lavoro.

Con riferimento ai **compiti** si specifica che a tale organo spetta di:

- individuare gli **obiettivi**, definire i **programmi** e sviluppare le azioni necessarie allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- formulare **proposte normative**;
- agevolare il **contatto** degli operatori del settore IA con le istituzioni e con le autorità.

Per le **ulteriori attribuzioni** del Comitato la disposizione rinvia ai **regolamenti** di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri relativi alle condizioni e alle modalità di svolgimento della sperimentazione riguardante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale di cui al comma 1, del medesimo articolo 2.

Per quanto concerne la **composizione**, sono **membri permanenti** dell'organo:

- il **Presidente del Consiglio dei ministri**;
- i **Ministri**:
  - dell'università e della ricerca;
  - delle imprese e del made in *Italy*;
  - dell'economia e delle finanze;
- il direttore generale dell'**Agenzia per l'Italia digitale**;
- il **Garante per la protezione dei dati personali**;
- il presidente dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**;
- il direttore dell'**Agenzia delle entrate**.

Non è presente nel testo proposto, tra gli organi permanenti del Comitato, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Al riguardo, si tenga presente che [nell'articolo 7 del disegno di legge 1717](#) in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici, è contenuta una novella all'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021. La disposizione viene modificata nel senso di attribuire all'ACN il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza e favorire un uso etico e corretto dei sistemi di IA.

Ai membri permanenti spetta il **diritto di voto**.

La norma stabilisce, altresì, che per le attività relative alla **sperimentazione** dei sistemi di intelligenza artificiale, i membri permanenti **collaborano** tra loro, anche mediante lo **scambio di informazioni**, non essendo loro consentito opporsi reciprocamente il **segreto d'ufficio**.

In tale contesto, si ricorda che il **Garante** per la protezione dei dati personali nel marzo 2023 aveva disposto, con effetto immediato, la **limitazione provvisoria del trattamento dei dati** degli utenti italiani nei confronti di **OpenAI**, società che gestisce la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT, per violazione della disciplina sulla privacy, aprendo contestualmente **un'istruttoria**. Nel relativo provvedimento si affermava la mancanza di un'informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, nonché l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali. L'Autorità ha evidenziato, altresì, che l'assenza di un meccanismo di **verifica dell'età** degli utenti esponeva i minori a risposte inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza.

Con successiva decisione l'Autorità ha disposto la **sospensione** del precedente provvedimento limitativo dopo aver verificato l'adempimento, da parte di OpenAI, delle prescrizioni fornite dal Garante riguardo a informativa, diritti degli interessati, utenti e non utenti, base giuridica del trattamento dei dati personali per l'addestramento degli algoritmi con i dati degli utenti.

All'esito del prosieguo dell'istruttoria, il medesimo Garante ha ritenuto che potessero concretizzarsi ulteriori profili di violazione delle norme europee sulla protezione dei dati e ha invitato OpenAI a controdurre.

Il Comitato ha, inoltre, la facoltà di **invitare** alle proprie riunioni i rappresentanti di ulteriori istituzioni e autorità, nonché di associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore dell'intelligenza artificiale. Ai membri **non permanenti**, tuttavia, sono riconosciute esclusivamente **funzioni consultive**.



Il **comma 8** contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.